

**Regolamento comunale sull' "Istituto di Previdenza
Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno"**
(del 15 dicembre 2014)

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica, Sede

- 1 - L'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno (in seguito Istituto di previdenza) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Locarno.
- 2 - L'istituto di previdenza può iscriversi al Registro di commercio.

Art. 2 Scopo

- 1 - L'Istituto di previdenza ha lo scopo di assicurare i dipendenti del Comune di Locarno e dei datori di lavoro affiliati (in seguito Datore di lavoro) contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

Art. 3 Rapporto con la LPP

- 1 - L'Istituto di previdenza partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente alla LPP. In applicazione dell'art. 48 LPP, l'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

Capitolo secondo
Organizzazione

Art. 4 Organo supremo

- 1 - Il Consiglio di amministrazione è l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.
- 2 - Esso emana un regolamento d'organizzazione dell'Istituto di previdenza.

Art. 5 Costituzione

- 1 - Il Consiglio di amministrazione è composto di 8 membri, 4 dei quali rappresentanti del Datore di lavoro e 4 rappresentanti degli assicurati attivi dell'Istituto di previdenza.
- 2 - I rappresentanti del Datore di lavoro sono designati dal Municipio.
- 3 - Il Consiglio di amministrazione stabilisce mediante regolamento l'elezione dei rappresentanti degli assicurati. L'elezione avviene in occasione di un'assemblea appositamente convocata. Esso può prevedere la nomina di un rappresentante dei beneficiari di rendite con diritto di voto consultativo.
- 4 - I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati per il periodo di 4 anni, il quale scade alla fine dell'anno in cui avviene il rinnovo dei poteri comunali. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
- 5 - Il Consiglio di amministrazione si autocostruisce e nomina nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.
- 6 - Il presidente è designato alternativamente per una durata di 2 anni tra un rappresentante del Datore di lavoro e un rappresentante degli assicurati. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere un altro modo di designazione.

Art. 6 Compiti del Consiglio di amministrazione

- 1 - Il Consiglio di amministrazione assume la direzione generale dell'Istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
- 2 - Il Consiglio di amministrazione adempie in particolare i compiti non trasferibili e irrevocabili previsti dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

Art. 7 Datori di lavoro affiliati

- 1 - Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione gli enti e le associazioni di diritto pubblico, oppure d'interesse pubblico.
- 2 - Le modalità relative all'affiliazione di tali datori di lavoro e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza.
- 3 - In caso di disdetta della convenzione d'affiliazione è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza secondo l'art. 24.

Art. 8 Piano assicurativo

- 1 - L'istituto di previdenza stabilisce il piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

Art. 9 Obbligo dell'assicurazione

- 1 - Sono obbligatoriamente assicurati all'Istituto di previdenza tutti i salariati del Datore di lavoro, sempre che il loro salario AVS sia pari o superiore ad un salario minimo fissato dall'Istituto di previdenza.
- 2 - Per i salariati assunti a tempo parziale, il salario minimo per l'ammissione è adeguato al grado di occupazione.
- 3 - I salariati che lavorano contemporaneamente presso più datori di lavoro affiliati ed il cui salario AVS complessivo è pari o superiore al salario minimo fissato nel regolamento dell'Istituto di previdenza, possono chiedere l'assicurazione presso l'Istituto di previdenza.

Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione

- 1 - L'assicurazione all'Istituto di previdenza inizia il giorno dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 1° gennaio che segue il 17° compleanno.
- 2 - Fino al 31 dicembre che segue il 19° compleanno, o coincide con lo stesso, l'assicurazione copre unicamente i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio).
- 3 - L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto di lavoro.
- 4 - L'Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.

Art. 11 Età del pensionamento

- 1 - L'età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese che segue l'età di pensionamento ordinaria dell'AVS.
- 2 - L'Istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l'assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo secondo le disposizioni legali.

Capitolo terzo

Contributi

Art. 12 Salario assicurato

- 1 - Il salario determinante è pari al salario annuo AVS dell'assicurato, senza tuttavia prendere in considerazione gli elementi occasionali. In casi speciali il salario determinante può essere calcolato in modo forfettario.
- 2 - Il salario assicurato corrisponde al salario determinante dopo deduzione di una trattenuta di coordinamento. Il salario assicurato non può essere inferiore al salario assicurato minimo LPP.
- 3 - L'Istituto di previdenza stabilisce le modalità relative alla determinazione del salario assicurato.

Art. 13 Contributi ordinari

- 1 - L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati attivi e dal Datore di lavoro i contributi necessari a finanziare le prestazioni previste dal presente regolamento, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.
- 2 - Il contributo ordinario totale annuo è pari al 23.5% del salario assicurato, di cui il 13% a carico del Datore di lavoro ed il 10.5% a carico degli assicurati.
- 3 - Per le persone assicurate unicamente nell'assicurazione rischio il contributo ordinario è pari al 4.5% del salario assicurato, di cui il 3% a carico del Datore di lavoro ed il 1.5% a carico degli assicurati.

Art. 14 Contributo di risanamento

- 1 - L'Istituto di previdenza preleva un contributo di risanamento pari al 3% del salario assicurato, di cui l'1.5% a carico del Datore di lavoro ed l'1.5% a carico degli assicurati.
- 2 - Tale contributo va mantenuto fino a quando il grado di copertura è inferiore all'obiettivo di capitalizzazione secondo l'art. 22 e può essere mantenuto fino al raggiungimento della capitalizzazione integrale.

Art. 15 Contributo di risanamento supplementare

- 1 - L'Istituto di previdenza preleva un contributo di risanamento supplementare pari al 3.9% del salario assicurato a carico del Datore di lavoro fino a quando il grado di copertura dell'Istituto di previdenza è inferiore all'obiettivo di capitalizzazione secondo l'art. 22. Questo contributo dopo aver coperto i costi per le rendite indicizzate acquisite al 31.12.2011, viene utilizzato dall'Istituto di previdenza quale contributo di risanamento. Per rendite indicizzate s'intende la parte delle rendite in corso che risulta dagli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi.
- 2 - Ogni singolo Datore di lavoro si assume inoltre i costi nella misura in cui le proprie rendite indicizzate acquisite al 31.12.2011 non sono coperte dal contributo di risanamento supplementare.

Capitolo quarto

Doveri del datore di lavoro

Art. 16 Obbligo d'informazione del Datore di lavoro

- 1 - Il datore di lavoro deve annunciare all'Istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi.
- 2 - Il Datore di lavoro è responsabile per il danno causato dall'obbligo mancato o tardivo.

Art. 17 Modalità di pagamento dei contributi

- 1 - Il Datore di lavoro versa all'Istituto di previdenza i contributi degli assicurati attivi ed i propri contributi.

Capitolo quinto

Prestazioni

Art. 18 Prestazioni

- 1 - L'Istituto di previdenza disciplina le disposizioni generali, comuni e particolari riguardanti le prestazioni, sulla base del livello di finanziamento definito dal Comune.
- 2 - Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:
 - a) rendite o capitali di vecchiaia
 - b) rendite d'invalidità
 - c) rendite al coniuge superstite
 - d) rendite per figli
 - e) capitali al decesso
 - f) prestazioni nel quadro del divorzio
 - g) prestazioni di libero passaggio
 - h) prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni
 - i) supplemento fisso

Art. 19 Supplemento fisso per il pensionamento

- 1 - I dipendenti che fanno uso della facoltà loro offerta del pensionamento prima del conseguimento di una rendita di vecchiaia AVS, hanno diritto a un supplemento fisso fino al momento del conseguimento della rendita di vecchiaia AVS.
- 2 - L'Istituto di previdenza determina l'importo del supplemento fisso, il quale non deve superare l'85% della rendita AVS massima. Esso è finanziato dal Datore di lavoro.
- 3 - Le modalità di calcolo e di ripartizione sono disciplinate dall'Istituto di previdenza.

Art. 20 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

- 1 - Le rendite in corso vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie dell'Istituto di previdenza.
- 2 - Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza decide annualmente se e in quale misura operare un adeguamento.
- 3 - L'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi è temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2026.

Capitolo sesto

Equilibrio finanziario

Art. 21 Capitalizzazione parziale

- 1 - L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale secondo gli art. 72a-72g LPP.

Art. 22 Obiettivo di capitalizzazione

- 1 - L'Istituto di previdenza ha come obiettivo il raggiungimento del grado di copertura di almeno il 90% entro il 31.12.2051.

Art. 23 Garanzia

- 1 - Il Comune di Locarno garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:
 - a) prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
 - b) prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
 - c) disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.
- 3 - La garanzia del Comune si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.

Art. 24 Liquidazione parziale

- 1 - Il Consiglio di amministrazione emana un regolamento in caso di liquidazione parziale, approvato dall'autorità di sorveglianza.
- 2 - Il regolamento fissa, in caso di liquidazione parziale, l'obbligo di finanziamento del disavanzo tecnico secondo l'art. 23 da parte del Datore di lavoro in particolare in caso di disdetta da parte di un Datore di lavoro affiliato.
- 3 - Quest'obbligo può essere limitato in caso di trasferimento ad un altro istituto di previdenza di diritto pubblico che dispone di una garanzia analoga secondo l'art. 23.

Art. 25 Piano di finanziamento

- 1 - Il Consiglio di amministrazione calcola i gradi di copertura iniziali e provvede all'allestimento di un piano di finanziamento atto a raggiungere l'obiettivo di capitalizzazione previsto all'art. 22.

Art. 26 Misure di risanamento

- 1 - Nel caso in cui i gradi di copertura dell'insieme degli impegni dell'Istituto di previdenza o quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi scendessero al di sotto dei gradi di copertura iniziali l'Istituto di previdenza prende ulteriori misure di risanamento in applicazione degli art. 65c-65e LPP.
- 2 - Nel caso in cui i gradi di copertura raggiunti dell'insieme degli impegni dell'Istituto di previdenza o quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi scendessero al di sotto dei gradi di copertura previsti dal piano di finanziamento secondo l'art. 25, l'Istituto di previdenza deve provvedere a ristabilire l'equilibrio finanziario.

Capitolo settimo

Controversie e pretese in materia di responsabilità

Art. 27 Rimedi giuridici

- 1 - Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il Datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
- 2 - Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.
- 3 - Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 28 Responsabilità

- 1 - Le responsabilità degli Organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art. 52 LPP.

Capitolo ottavo

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno

- 1** - Con la sua costituzione l'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno a partire dal 31.12.2014.
- 2** - L'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno.

Art. 30 Disposizioni transitorie

- 1** - La Commissione ed il Consiglio di amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno previsti dal diritto anteriore rimangono in carica fino al 31.12.2014.
- 2** - L'attuale Consiglio di amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti comunali di Locarno assumerà a partire dal 01.01.2015 la funzione di organo supremo dell'Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno e rimarrà in carica fino ad elezione dei nuovi membri secondo l'art. 5 del presente regolamento.
- 3** - Esso provvederà all'allestimento dello Statuto e dei regolamenti dell'Istituto di previdenza.
- 4** - Le disposizioni transitorie secondo gli art. 66 – 69ter del regolamento entrate in vigore al 01.01.2012 sono mantenute.

Art. 31 Entrata in vigore

- 1** - Il presente regolamento, ritenuta l'approvazione governativa, entra in vigore il 31.12.2014.